



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA SEDUTA DEL
20 GENNAIO 2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0000873/PNM del 20/01/2015

Visto il Calendario venatorio per la stagione di caccia 2014-2015 della Regione Umbria, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Umbria n.694 del 11 giugno 2014 e, in particolare, la lettera A, punto 3, che fissa al 31 gennaio 2015 la chiusura della caccia per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena;

Visto il parere reso dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con nota 9 giugno 2014, prot. n. 23913, nella quale lo stesso Istituto esprime parere sfavorevole alla adozione dei periodi di prelievo previsti nella proposta di calendario venatorio della Regione Umbria per le specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia, in quanto più estesi rispetto a quelli indicati nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificata dall'art. 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prescrive che gli Stati membri provvedano, in particolare, a che le specie cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione;

Visto il documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/ECC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable species in the EU" elaborato dal Comitato ORNIS, che individua, per le singole specie cacciabili e per ogni singolo Stato membro, le data di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale, e che, per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, prevede che in Italia la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizi nella seconda decade di gennaio;

Visto il comma 1-bis dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

Vista la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificata dall'art. 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", elaborata dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che prevede che in Italia la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena inizi il 10 gennaio (seconda decade di gennaio);

Considerato che la Commissione europea, avendo, fra l'altro, ravvisato un contrasto evidente fra i calendari venatori adottati da numerose regioni italiane e l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, ha aperto, nell'ambito del sistema di comunicazione EU-Pilot, il caso 6955/14/ENVI, al fine anche di chiarire in che modo le Autorità italiane intendano garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione;

Considerato che la Commissione europea, al punto 1, lettera f), del citato caso EU-Pilot 6955/14/ENVI, rileva, in particolare, che le specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia vengono cacciate in numerose regioni italiane, fra le quali l'Umbria, fino al 30 gennaio, mentre secondo il richiamato documento sui Key Concepts, per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio;

Vista la nota della Regione Umbria del 17 novembre 2014, prot.n.0150995, nella quale la stessa Regione fornisce gli elementi di risposta alle informazioni richieste dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU- Pilot 6955/14/ENVI e, in merito ai rilievi relativi al mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, di cui al punto 1, lett. f), del citato caso EU-Pilot, precisa che:

- la normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/1992) prevede la chiusura della caccia per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena al 31 gennaio;
- la data di chiusura del periodo di caccia al 31 gennaio per dette specie è stata stabilita sulla base di precisi dati tecnico-scientifici, secondo i quali l'inizio del periodo di migrazione prenuziale ricade, per le specie in questione, tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio;
- la sovrapposizione di una decade rispetto ai dati sopramenzionati, consentita dal paragrafo 2.7.2 della Guida interpretativa della direttiva 2009/147/CE, permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio, non pregiudicando lo stato di conservazione delle predette specie;

Viste le note del Ministero dell'ambiente del 5 dicembre 2014, prot. 25568/GAB, e del 23 dicembre 2014, prot. 26673/GAB, nelle quali lo stesso Ministero, al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU-Pilot in questione e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione, rappresenta alla Regione Umbria la necessità di modificare tempestivamente il calendario venatorio approvato per la stagione di caccia 2014-2015, anticipando almeno al 20 gennaio 2015 il termine previsto per la chiusura della caccia alla specie tordo bottaccio;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Umbria n.1669 del 15 dicembre, nella quale la stessa Giunta, resosi necessario valutare se procedere, come richiesto dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente, ad un immediato adeguamento del calendario venatorio della corrente stagione 2014/2015 o affrontare un possibile commissariamento ad acta, delibera di non procedere a modifiche od adeguamenti del citato calendario venatorio in quanto, secondo quanto riferito dall'assessore competente:

- 1) al punto 2.7.10 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, redatto dalla Commissione Europea, è previsto che, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- 2) è già stata inviata al Ministero dell'ambiente la documentazione riguardante le motivazioni scientifiche sulla base delle quali sono state stabilite le date e le modalità (carnieri) di prelievo delle specie "contestate";

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota dell'Ufficio legislativo del 14 gennaio 2015, ha rappresentato che le motivazioni addotte dalla Regione Umbria non consentono di ritenere superata la violazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, il cui pieno rispetto costituisce una delle condizioni necessarie ed imprescindibili al fine di ottenere la chiusura positiva del caso EU-Pilot in questione;

Considerato che la tutela delle specie protette dalla direttiva 2009/147/CE e, in particolare, delle specie migratrici durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione costituisce, dunque, una delle condizioni da soddisfare per ottenere la chiusura positiva del caso in questione;

Ritenuta la necessità di scongiurare la chiusura negativa del caso EU-Pilot sopra richiamato e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione;

Visto l'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;

Visto, in particolare, il comma 4, del citato articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che recita: " Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.";

Ritenute sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Delibera :

- a modifica del calendario venatorio per la stagione 2014-2015 della Regione Umbria, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Umbria n.694 del 11 giugno 2014, la caccia alla specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena è autorizzata fino al 20 gennaio 2015.

Roma, 20 gennaio 2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

